

FAQ ORDINANZA 207/2024 “Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana”.

1. L’ordinanza si applica anche al comparto A di maggior tutela della zona Alpi?

L’ordinanza si applica all’intero territorio regionale, quindi anche al territorio della zona Alpi comparti A e B. Le tipologie di caccia esercitabili dipendono dalla classificazione in zona idonea al cinghiale (dove è consentita sia la caccia collettiva che la caccia di selezione) e zona non idonea alla specie, dove è consentita la sola caccia di selezione. Il controllo (che non costituisce attività di caccia) è sempre esercitabile.

2. La caccia di selezione può essere esercitata senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno?

L’Ordinanza dispone che la caccia di selezione possa essere esercitata senza alcuna limitazione di orario diurno o notturno, fermo restando l’obbligo degli adempimenti ai sensi della normativa vigente in materia di caccia, ovvero, tra gli altri, l’obbligo di segnare i capi sul tesserino, il rispetto delle giornate di silenzio venatorio, l’obbligo della segnalazione delle uscite.

3. I punti fissi sopraelevati di sparo menzionati nell’ordinanza, devono necessariamente corrispondere alle classiche “altane”?

Per punti fissi di sparo sono da intendersi, a prescindere che siano realizzati attraverso manufatti permanenti o meno, tutti i punti fissi sopraelevati che garantiscano il tiro in sicurezza, stabilmente individuati quali postazioni destinate alla caccia di selezione, in questo caso al cinghiale. Pertanto, non devono necessariamente corrispondere alle classiche altane quali manufatti permanentemente installati sul terreno.

4. L’ordinanza fissa dei costi per le fascette identificative?

L’ordinanza non stabilisce i costi delle fascette identificative.

5. Quando avviene la distribuzione delle fascette identificative?

L’Ordinanza prescrive che la distribuzione delle fascette da apporre al tarso dei capi prelevati sia assicurata in tutti i giorni della settimana, ad esclusione della domenica. Fatto salvo quanto previsto dal dettato della norma, è lasciata alla discrezionalità dell’ATC/CAC la definizione delle modalità più opportune di organizzazione del servizio, anche, se ritenuto, per minimizzarne gli eventuali costi. Nulla esclude che, tra tali modalità organizzative, possa ad esempio essere previsto un sistema di prenotazione oppure che l’ATC/CAC si possa avvalere di figure tecniche afferenti alla caccia al cinghiale/ungulati, specificamente incaricate all’effettuazione della consegna delle fascette, ove la sede risulti chiusa come ad esempio nella giornata di sabato.

6. L’ordinanza fissa un limite minimo e massimo per il prelievo?

L’ordinanza non dispone un limite massimo per il prelievo dei cinghiali. Esistono solo soglie minime, al di sotto delle quali non bisogna scendere, applicate a livello di singoli CAC e ATC, come indicato nel “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) 2022-2025” della Regione Lombardia (PRIU).

7. L’ordinanza stabilisce dei limiti al prelievo del cinghiale basati sull’altitudine?

L’ordinanza non fa riferimento a limiti relativi all’altitudine o a zone specifiche del territorio lombardo.

8. L'ordinanza stabilisce dei limiti all'accesso ai settori per la caccia di selezione al cinghiale?

L'ordinanza dispone il libero accesso a tutti settori per la caccia di selezione al cinghiale, ove siano individuati, senza il vincolo al settore di appartenenza.

9. L'ordinanza stabilisce un limite massimo di capi che possono essere lasciati nelle disponibilità dell'operatore volontario in regime di controllo del cinghiale?

L'ordinanza stabilisce che possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo, fino a otto capi complessivi di cinghiale nell'anno solare. In zona di restrizione I, II e III i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA.

10. L'ordinanza stabilisce un limite massimo di capi prelevabili da parte dell'operatore volontario in regime di controllo del cinghiale?

No, poiché lo scopo del controllo del cinghiale è il depopolamento della specie.

11. Il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale non incluso nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93?

Il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale non incluso nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I, non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé.

12. Il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale incluso nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93?

Il soggetto alla guida del mezzo utilizzato durante l'attività di controllo del cinghiale sul territorio regionale incluso nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I, non deve necessariamente essere abilitato al controllo ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93, purché la sua attività si limiti alla guida del mezzo e non porti armi con sé. Durante l'attività, potrà comunque coadiuvare il personale preposto alle operazioni di recupero delle carcasse di cinghiale abbattute, solo ed esclusivamente se opportunamente formato in tema di biosicurezza, così come previsto dal "Piano di gestione della biosicurezza".

13. Quante fascette devono essere distribuite dall'ATC/CAC al cacciatore per la caccia di selezione al cinghiale?

L'ordinanza non entra nel merito di queste modalità gestionali che restano in capo all'ATC/CAC. Considerato però che ai sensi dell'ordinanza, la caccia di selezione contribuisce in modo importante al depopolamento del cinghiale, l'attribuzione di un numero eccessivamente basso di fascette non si ritiene funzionale al perseguimento di tale scopo. In particolare, l'attribuzione di un'unica fascetta con rilascio della successiva solo dopo l'utilizzo della prima, non permette al cacciatore di effettuare eventuali abbattimenti plurimi durante la stessa uscita. Fatte salve motivazioni di particolare rilevanza per l'ATC/CAC, tale modalità limitativa è pertanto da evitarsi.

14. È da considerarsi conforme alle disposizioni dell'ordinanza l'eventuale previsione da parte di ATC/CAC, di un obbligo, per il cacciatore, di aver preventivamente partecipato allo svolgimento di uno o più censimenti per aver diritto all'assegnazione del capo (fascetta)?

L'ordinanza non entra nel merito di queste modalità gestionali, che restano in capo ad ATC/CAC. In linea generale, disposizioni che favoriscano la partecipazione del socio alla vita dell'ATC/CAC e alla gestione faunistica sono da considerarsi positivamente. Tuttavia, per la sola caccia al cinghiale, in questa situazione di emergenza sanitaria, in linea con la "ratio" delle disposizioni dell'ordinanza, è necessario far prevalere valutazioni volte al perseguimento degli obiettivi di massimizzazione del prelievo: sono quindi da evitarsi prescrizioni che possano risultare limitative rispetto a questo obiettivo. Nello specifico, per la sola caccia al cinghiale, è quindi particolarmente opportuno che i comitati di gestione degli ATC/CAC consentano al socio cacciatore di accedere al prelievo senza vincolarlo all'obbligo di effettuare alcun censimento preliminare.

15. Che cosa dispone l'ordinanza in merito alla figura dell'accompagnatore nella caccia di selezione al cinghiale?

Al punto 8 dell'ordinanza è disposto che il prelievo venatorio del cinghiale in forma selettiva venga esercitato senza alcun obbligo di accompagnatore. Rimane comunque ferma la prescrizione dettata dall'art. 44 c. 8 della l.r. 26/93, ovvero l'obbligo per il neo-cacciatore di essere accompagnato nell'esercizio dell'attività venatoria (per il prelievo di qualsiasi specie, compreso il cinghiale) nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di caccia. Al di là di questo obbligo quindi, il prelievo selettivo del cinghiale può svolgersi senza che al selettore si debbano affiancare altre figure ad accompagnamento.

16. Il corso di biosicurezza è obbligatorio per tutti i cacciatori?

Il corso di biosicurezza è obbligatorio solo per i cacciatori che praticano abbattimenti del cinghiale nelle aree infette o nelle zone sottoposte a restrizione II e restrizione I. I cacciatori che prelevano altre specie di fauna selvatica nelle zone di cui sopra non devono effettuare il corso ma sono obbligati a rispettare quanto previsto dal protocollo di biosicurezza.

17. È possibile esercitare la caccia alle specie di piccola fauna stanziale e migratoria in zona restrizione I?

In zona restrizione I è possibile esercitare la caccia alle specie di piccola fauna stanziale e migratoria nel rispetto delle misure di biosicurezza, senza obbligo di frequentare il corso di biosicurezza. La caccia può essere esercitata anche con l'utilizzo di cani.

18. È possibile esercitare la caccia alle specie di piccola fauna stanziale e migratoria in zona restrizione II?

In zona restrizione II è possibile esercitare la caccia alle specie di piccola fauna stanziale e migratoria nel rispetto delle misure di biosicurezza, senza obbligo di frequentare il corso di biosicurezza.

La caccia può essere esercitata anche con l'utilizzo di massimo 3 cani per cacciatore o gruppo di cacciatori purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 dell'Ordinanza n.2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana (protocollo ENCI).

19. È possibile esercitare l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) in zona di restrizione I?

In zona di restrizione I è possibile esercitare l'attività venatoria collettiva ad eccezione della caccia collettiva al cinghiale.

20. È possibile esercitare l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) in zona di restrizione II?

In zona di restrizione II è vietata l'attività venatoria collettiva di qualsiasi tipologia e specie.

21. È possibile esercitare la caccia di selezione agli ungulati in zona di restrizione I?

In zona di restrizione I è possibile esercitare la caccia di selezione agli ungulati nel rispetto delle misure di biosicurezza; per la caccia di selezione al cinghiale è obbligatorio frequentare il corso di biosicurezza.

22. È possibile esercitare la caccia di selezione agli ungulati in zona di restrizione II?

In zona di restrizione II è possibile esercitare - nel rispetto delle misure di biosicurezza - la caccia di selezione agli ungulati, escluso il cinghiale.